



Aspettando l'Unione!



Anno 2017 - N°3

Riflessioni e spunti dell'Unione di Vicenza in attesa di ...

“Patti parasociali tra teoria, prassi e nuove prospettive .. perché non utilizzarli per i nostri clienti?”

Avv. Francesca Facci – Avvocato in Schio

Dott. Fabrizio Noto, Notaio in Cornedo Vicentino

Dott. Roberto Rea – dott. Commercialista, membro Commissione Studio UGDCEC Vicenza

Vicenza, Palazzo delle Opere Sociali – Piazza Duomo, 2

Giovedì 2 marzo 2017, ore 14,30 – 18,30

EVENTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON
AIGA VICENZA, COLLEGIO NOTARILE DI VICENZA E ODCEC VICENZA

Prefazione

Con questo opuscolo il **Direttivo dell'UGDCEC Vicenza** vuole fornire a tutti i propri iscritti una **sorta di bollettino in cui raccogliere spunti, domande, riflessioni sui temi** che la nostra Unione affronterà con Voi **nelle nostre “Serate del martedì di Unione Giovani”**, ma anche nel corso dei **vari eventi che organizzeremo in altre occasioni.**

L'**obiettivo** è duplice:

- fornire uno strumento che raccolga tutti i suggerimenti e gli stimoli che derivano dal Direttivo, dalla Commissione Formazione e da Voi iscritti, così da stimolare tutti Voi ad una **PARTECIPAZIONE ATTIVA AGLI EVENTI;**
- fornire uno strumento che dia degli spunti ai relatori, affinché siano stimolati a dare una **FORMAZIONE TARATA ALLE ESIGENZE DEI PARTECIPANTI.**

Bene, buona lettura a tutti e **ci vediamo giovedì 2 marzo !!!!**

Il Direttivo di UGDCEC Vicenza

Andrea, Nicola, Alberto, Irene, Luca Antonio, Luca, Marco, Michele, Valentina e il nostro collaboratore Giuseppe, con il supporto dei nostri Probiviri Serena, Enrico e Federica

I relatori

DOTT. ROBERTO REA - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Vicenza e membro della Commissione di Studio UGDCEC Vicenza. Ha maturato una pluriennale esperienza professionale in materia tributaria, specialmente nel contenzioso tributario.

AVV. FRANCESCA FACCI - Avvocato in Schio, ha maturato una pluriennale esperienza professionale nella contrattualistica nazionale e internazionale.

DOTT. FABRIZIO NOTO – Notaio in Cornedo Vicentino



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Vicenza

U.G.D.C.E.C. Vicenza - www.ugdcec.vi.it - www.facebook.com/UGDCECVI



Aspettando l'Unione!



Anno 2017 - N°3

Domande ai relatori e spunti dei nostri iscritti

1.

Esiste una reale opportunità, dal punto di vista giuridico, nel sottoscrivere un patto parasociale?

2.

La sent. del Tribunale di Roma Sez. III del 28 settembre 2015 ha evidenziato la validità dei patti parasociali di rinuncia all'azione di responsabilità successiva (al momento del trasferimento delle partecipazioni con riguardo ad attività pregresse dell'amministratore-socio uscente), mentre ha confermato la nullità dei patti volti a una rinuncia preventiva all'esercizio della suddetta azione di responsabilità. Quali consigli dareste ad un amministratore-socio che, invece, vuole far sottoscrivere agli altri soci una sorta di rinuncia preventiva all'azione di responsabilità verso di lui?

3.

In materia di controllo del socio di minoranza delle Srl – oltre a clausole ad hoc inserite nello statuto sociale - quali potrebbero essere dei patti parasociali da far sottoscrivere ai soci al fine di salvaguardare l'interesse della società e impedire al socio di minoranza dei controlli meramente dettati da divergenze con gli altri soci?

4.

In materia di durata dei patti parasociali relativi a non alienazione di partecipazioni societarie, mentre per le Spa è stabilito il termine massimo di 5 anni, per le Srl è stabilito il termine massimo di 2 anni e – in caso di patto eccedente il suddetto termine – è stabilito il diritto di recesso. Come è possibile ovviare a questo stretto termine per le Srl?

5.

Con l'obiettivo di tutelare il socio di minoranza, quali clausole di tutela inserireste sicuramente in un patto parasociale?

6.

Nel caso di presenza di soci con la medesima % di partecipazione (i.e. 50/50) cosa succede se non si è d'accordo? Quali clausole si possono adottare?

7.

Nel caso presenza di know how non ancora riconosciuto come tale legalmente (ad es. una formula commerciale o invenzione non ancora riconosciuta protetta da brevetto) che tipo di clausole si possono adottare per tutelare la segretezza dello stesso (sono sufficienti delle clausole di *no disclosure*)? In aggiunta, che tipo di clausole si possono prevedere eventualmen-



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Vicenza

U.G.D.C.E.C. Vicenza - www.ugdcec.vi.it - www.facebook.com/UGDCECVI



Aspettando l'Unione!



Anno 2017 - N°3

te per impedire che uno dei soci avanzi pretese di *royalties* in futuro (sono sufficienti delle clausole di *no competete* o patti di non concorrenza)?

8.

Quali clausole penali possono essere utilizzate per prevedere un'effettiva funzione di tutela, posto che le parti, al momento della stipulazione della penale, non sanno con certezza quali danni potrebbero subire nell'ipotesi in cui si verifichi un inadempimento? Si può prevedere che la remunerazione avvenga previa assegnazione di strumenti finanziari anziché il denaro?

9.

Si possono prevedere nei patti parasociali degli strumenti finanziari che consentano la partecipazione ai risultati economici ma una sterilizzazione quasi totale dei diritti amministrativi, con possibilità di conversione in caso di cambio di controllo?

10.

E' noto che nell'ultimo periodo è sempre più frequente l'utilizzo di tre tipologie di clausole di co-vendita: clausole "*tag along*", clausole "*drag along*" e clausole "*bring along*", tali clausole normalmente dovrebbero essere utilizzate a tutela dei soci di minoranza nell'ambito degli statuti. Le stesse possono essere utilizzate anche nei patti parasociali in tal caso potrebbero verificarsi casi di abuso?

ALCUNI SPUNTI IN MATERIA

Patti parasociali e utilizzo della società fiduciaria

di Andrea Cecchetto – Presidente Ugdcec Vicenza

L'utilizzo di una società fiduciaria per gestire i patti parasociali potrebbe rappresentare uno strumento in più a disposizione del professionista per tutelare al meglio le esigenze del cliente – a patto di conoscere lo strumento fiduciario che, troppo spesso, viene ignorato.

Avvalersi infatti delle società fiduciarie significa avvalersi di un istituto evoluto, tipico di una cultura manageriale e professionale, che poggia sul principio della "trasparenza fiduciaria".

Facciamo un esempio concreto in chiave di passaggio generazionale.

L'impiego di patti parasociali abbinati all'utilizzo di una fiduciaria potrebbe consentire una gestione ottimale del patrimonio familiare (caratterizzata dal graduale passaggio della proprietà dal fondatore ai figli), accompagnata da uno strumento di tutela della privacy che è in grado di evitare possibili turbative esterne.

Queste le fasi possibili:

1. stipula da parte del fondatore di un mandato fiduciario con una società fiduciaria



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Vicenza

U.G.D.C.E.C. Vicenza - www.ugdcec.vi.it - www.facebook.com/UGDCECVI



Aspettando l'Unione!



Anno 2017 - N°3

2. intestazione del 100% delle partecipazioni della holding familiare in capo alla società fiduciaria
3. successivamente, al verificarsi di determinate condizioni stabilite nel patto parasociale, inizia il graduale passaggio delle quote societarie dal fondatore ai figli a mezzo di cessione di parte del mandato fiduciario – anche i figli, quindi, dovranno stipulare un mandato fiduciario con la medesima società fiduciaria
4. al termine del passaggio fondatore-figli, reintestazione delle partecipazioni della holding dalla fiduciaria (che risultava essere socia formalmente al 100%) ai figli.

Questo graduale passaggio sarà “blindato” dal fatto che esternamente – dalla visura camerale – risulterà sempre socia della holding la società fiduciaria al 100%.

I patti parasociali disciplineranno le “regole del gioco”, specie nella *governance* societaria e la fiduciaria, in caso di disaccordo successivo, dirimerà le controversie in perfetto anonimato.

Patti parasociali con socio estero

di Silvia Serraiotto – Commissione Formazione Ugdcec Vicenza

L'adozione di patti parasociali con socio estero è motivata da necessità riconducibili alla riservatezza, al coinvolgimento nell'accordo di soggetti terzi rispetto alla società, anche esteri, all'esclusione dell'efficacia reale dell'accordo che, in caso di inadempimento di uno dei sottoscrittori, farebbe scattare a carico dell'inadempiente solamente il risarcimento del danno. In caso di mancanza di indicazione nel patto andrà individuato un arco temporale minimo per la realizzazione dei presupposti dell'iniziativa che i sottoscrittori inizialmente si erano prefissati.

Di solito questi patti vengono stipulati anche con *partners equity*, ovvero con quei soggetti che intervengono nel capitale di rischio, senza garanzie, confidando nel progetto industriale. Dal momento che l'intervento del socio *equity* è a rischio, lo stesso, non potendosi tutelare con prestazioni di garanzia, trova nei patti parasociali un valido strumento di protezione efficace del proprio investimento.

I patti fra socio industriale e socio finanziario vertono soprattutto sulle nomine del consiglio di amministrazione, su quelle dell'organo di controllo, su determinate operazioni straordinarie, sulla ripartizione di utili e perdite, e sulle modalità di uscita dall'investimento (patti di co-vendita, prelazione).

Altre forme utilizzate, molto diffuse all'estero, sono gli accordi di *joint venture* tra soggetti e imprese non residenti, con costituzione di una società nelle forme ammesse dalla legge locale, spesso integrati da patti parasociali finalizzati a mitigare i limiti posti dalla medesima normativa alla partecipazioni straniera.

Data questa premessa ed essendo possibili anche la stipula di patti parasociali con soci esteri, appare interessante analizzare come questo aspetto vada poi a incidere sulla normativa anti-riciclaggio, sulle normative antielusiva e sulle comunicazioni obbligatorie all'Anagrafe tributaria. Focalizzandoci brevemente sull'aspetto fiscale i principali istituti del diritto tributario interessati, sono gli istituti che prevedono una specifica nozione di controllo:



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Vicenza

U.G.D.C.E.C. Vicenza - www.ugdcec.vi.it - www.facebook.com/UGDCECVI



Aspettando l'Unione!



Anno 2017 - N°3

a) Esterovestizione: l'amministrazione del soggetto esterovestito può essere affidata, il più delle volte, a persone fisiche che risiedono in Italia, legate da stretti rapporti (familiari e/o societari) con la società controllante italiana, pur annoverando, talvolta, nell'ambito del consiglio di amministrazione, soggetti stranieri (sovente appartenenti alla società di domiciliazione) che, però, per numero e previsioni statutarie e altri patti parasociali, rivestono soltanto un ruolo simbolico

b) Transfer Pricing: "I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito", pertanto il concetto di controllo deve essere esteso ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale, tra cui - nel contesto di una elencazione non tassativa - anche fattispecie in cui sia ravvisabile "l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva delle joint ventures con patti parasociali)

c) Consolidato fiscale: istituto che permette il consolidamento dei redditi da parte delle società coinvolte nel perimetro di consolidamento. Sia il consolidato nazionale che il consolidato mondiale richiedono che la società controllante del gruppo eserciti un controllo ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, n. 1), c.c., cioè il controllo di diritto.

d) La disciplina CFC: "Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati". Rileva, perciò anche il controllo di fatto. Tale normativa introduce specifiche norme antielusive riguardanti i rapporti partecipativi tra soggetti residenti e società localizzate nei territori "black list".

Infine, appare interessante citare anche la tematica del controllo ai fini della redazione del bilancio consolidato. Società di capitali, gli enti pubblici economici, le società cooperative e le mutue assicuratrici che, a seconda dei casi, controllano un'impresa o un'altra società di capitali, devono redigere il bilancio consolidato (articoli 25 e 26 del D.Lgs. n. 127/1991).

Si considerano controllate:

- le imprese indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 2359, comma 1, del Codice Civile
- le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante
- le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto .

A tal fine si computano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte esclusi i voti spettanti per conto di terzi.



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Vicenza



Aspettando l'Unione!



Anno 2017 - N°3

Rapporto gerarchico statuto – patti parasociali

di Pierpaolo Alberti – Ugdcec Vicenza

Il rapporto gerarchico tra statuto e patti parasociali non è sempre di immediata interpretazione nel momento in cui l’inserimento di clausole restrittive dei diritti dei soci si pone in contrasto con quanto inserito nello statuto della società.

Alcuni dubbi sorgono infatti sulla validità di accordi sottoscritti per modificare gli effetti di alcune clausole statutarie, in virtù della loro natura transitoria e quindi non modificativa delle clausole stesse. Ad esempio un patto che preveda per un certo periodo di non attivare clausole di recesso in un fase critica dell’azienda).

... UN ULTERIORE STIMOLO PER LA NOSTRA DISCUSSIONE ...

dott.ssa Sonia Rossi - PRESIDENTE DELL'UNIONE GIOVANI DI TRENTO

Salutandovi tutti e ringraziandovi per l’opportunità di partecipare al vostro convegno – pur indirettamente – vi sottopongo alcuni punti che potreste sviluppare:

- il patto parasociale come strumento di risoluzione della crisi. Ad esempio, si potrebbe valutare la stipula di un accordo di ingerenza nella gestione sociale da parte delle banche creditrici attraverso una convenzione di garanzia;
- il patto parasociale come strumento per agevolare il passaggio generazionale nelle società di piccole medie dimensioni a carattere familiare. Magari con la previsione di un piano di stock options.

Buon convegno a tutti!

dott.ssa Sonia Rossi, Trento

Grazie per aver partecipato a questa giornata formativa ed un arrivederci al prossimo evento previsto per il giorno:

MARTEDI 14 MARZO 2017 ore 18.30 - 20.00

Vicenza, Sala Odcec di Vicenza

La centrale dei rischi di Banca d'Italia: conoscerla, monitorarla, utilizzarla

nell’ambito del ciclo “Le serate del martedì di Unione Giovani”

Hanno collaborato a questo numero:

per l’Ugdcec Vicenza: *Andrea Cecchetto e Pierpaolo Alberti (Montecchio Maggiore), Silvia Borso (Bassano del Grappa), Silvia Serraiotto (Thiene)*

per Aiga Vicenza: *Avv. Alessandra Magnabosco (Presidente)*

e l’Ugdcec Trento: *Sonia Rossi (Presidente).*



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Vicenza

U.G.D.C.E.C. Vicenza - www.ugdcec.vi.it - www.facebook.com/UGDCECVI